

Statuto della
"SERVIZI COLLEFERRO -
Società Consortile per Azioni"

C

Articolo 1 - Denominazione

È costituita, ai sensi dell'art. 2615-ter cod. civ., una società consortile in forma di società per azioni denominata "Servizi Colleferro - Società Consortile per Azioni" (di seguito la "Società").

Articolo 2 - Sede

La Società ha sede legale nel comune di Colleferro.

Articolo 3 - Durata


La durata della Società è stabilita a tutto il trentuno dicembre duemilacinquanta e può essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria.

Articolo 4 - Oggetto sociale

4.1. La Società ha per oggetto lo svolgimento, con finalità consortile e senza scopo di lucro, delle seguenti attività esclusivamente a favore dei soci:

- (i) l'approvvigionamento e la distribuzione di acqua ad uso industriale a favore degli insediamenti appartenenti e/o gestiti dai soci e siti nell'area industriale di Colleferro;
- (ii) la raccolta ed il trattamento depurativo delle acque di seguito elencate, provenienti dagli insediamenti appartenenti e/o gestiti dai soci e siti nell'area industriale di Colleferro, al fine di rendere tali acque conformi alle prescrizioni di legge e, in particolare, alla normativa di cui al D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, prima del loro scarico, che sarà anch'esso a cura e di titolarità della Società, in acque pubbliche superficiali:
 - (a) acque reflue industriali;
 - (b) acque reflue domestiche;
 - (c) acque meteoriche "di prima pioggia" e/o acque bianche in conformità alla normativa statale e regionale applicabile e alle prescrizioni di autorizzazione;
- (iii) la gestione e la manutenzione degli impianti e più in generale di tutte le attività necessarie per lo svolgimento dei servizi di cui sub (i) e (ii);
- (iv) la gestione e la manutenzione dei siti di stoccaggio permanente, e/o di messa in sicurezza permanente, di

[Handwritten scribble]



[Handwritten signature]

rifiuti rispettivamente denominati "ARPA 1" e "ARPA 2" realizzati nel comprensorio industriale di Colleferro, nell'ambito delle attività di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale aventi ad oggetto detto comprensorio, nonché la raccolta, il pre-trattamento, il convogliamento e il trattamento depurativo finale delle acque provenienti dalle barriere idrauliche in essere nell'ambito delle predette attività di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale.

4.2. La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie accessorie, ausiliarie o strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale di cui al precedente punto 4.1, incluse la concessione di finanziamenti, fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie di qualsivoglia natura, anche ipotecarie e anche a favore o nell'interesse di terzi, la costituzione o assunzione di interessenze in altre società o enti senza rivolgersi al pubblico e nel rispetto dei divieti e delle disposizioni di legge applicabili.

ARTICOLO 5 - Regolamenti dei servizi consortili

Il consiglio di amministrazione, previa autorizzazione dell'assemblea ordinaria, adotta uno o più appositi regolamenti nei quali vengono definite le condizioni generali di fornitura dei servizi erogati dalla Società ai soci, le relative modalità di fruizione e i relativi oneri (di seguito i "Regolamenti"). I Regolamenti includono i corrispettivi dei servizi erogati dalla Società ai soci, determinati per ciascun esercizio sulla base dei costi di gestione.

ARTICOLO 6 - Capitale sociale e azioni

6.1. Il capitale sociale è di Euro 120.000,00 (centoventimila/00) ed è suddiviso in n. 120.000 (centoventimila) azioni ordinarie. Le azioni ordinarie hanno valore nominale unitario di Euro 1,00 (uno/00). È esclusa l'emissione dei titoli o certificati azionari e, ferme restando le previsioni dei successivi articoli da 11 a 14 del presente Statuto, il trasferimento delle azioni ha effetto nei confronti della Società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci.

6.2. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti.

6.3. In caso di aumento del capitale sociale a pagamento, la deliberazione di aumento può stabilire che le azioni di nuova

emissione siano assegnate ai soci in misura non proporzionale, ai sensi dell'art. 2346, comma 4, cod. civ., in presenza del consenso di coloro ai quali vengono assegnate azioni in misura meno che proporzionale. In nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.

ARTICOLO 7 - Requisiti dei soci

7.1. Possono aderire alla Società:

- (i) i proprietari, siano essi soggetti pubblici o privati, di beni immobili siti nell'area industriale di Colleferro;
- (ii) i titolari, siano essi soggetti pubblici o privati, di diritti reali o personali di godimento costituiti con atto avente data certa sugli immobili di cui sub i).

7.2. È in ogni caso necessario che le esigenze di utilizzo degli impianti della Società da parte dei soggetti sopra indicati siano compatibili con le strutture tecniche degli impianti medesimi e con le esigenze di utenza dei soci esistenti.

ARTICOLO 8 - Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci, dal quale dovranno risultare altresì il relativo numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica.

ARTICOLO 9 - Finanziamenti dei soci

I finanziamenti dei soci, con o senza diritto alla restituzione della somma versata, possono essere effettuati a favore della Società anche non in proporzione alla rispettiva partecipazione azionaria, nel rispetto delle norme in vigore. Detti finanziamenti, salvo patto contrario, saranno fruttiferi.

ARTICOLO 10 - Contributi consortili

10.1. Fermo restando:

- (i) da un lato, che per le obbligazioni sociali risponde ai sensi dell'art. 2325, comma 1, cod. civ. esclusivamente la Società con il suo patrimonio e,
- (ii) dall'altro lato, che i soci sono tenuti a corrispondere alla Società il corrispettivo di ogni servizio all'atto della fruizione dello stesso secondo le modalità e i termini stabiliti dai Regolamenti (restando inteso che detti Regolamenti potranno prevedere modalità di fatturazione in via anticipata, ossia sulla base di quote millesimali di utilizzo dei servizi relative

all'esercizio precedente, ovvero in via posticipata, ossia sulla base dell'effettivo utilizzo dei servizi periodicamente rilevato in corso d'esercizio, salvi in ogni caso possibili conguagli finali, a condizione che gli importi fatturati, anche a titolo di conguaglio, siano esclusivamente il risultato dell'applicazione di corrispettivi unitari che siano stati resi noti a tutti i soci in via preventiva rispetto all'utilizzo dei servizi),

i soci, ai termini, alle condizioni e nei limiti di cui al presente articolo, potranno essere chiamati dal consiglio di amministrazione a versare di anno in anno alla Società (in aggiunta agli eventuali conguagli di fatturazione di cui *sub* (ii) *supra*) gli eventuali contributi in denaro che fossero strettamente necessari per la copertura degli eventuali disavanzi di gestione non coperti dai corrispettivi *sub* (ii) *supra*.

10.2. L'ammontare degli eventuali contributi è ripartito tra i soci in proporzione alle quote millesimali a ciascuno di essi annualmente attribuite dal consiglio di amministrazione sulla base della quantità e della qualità delle acque scaricate nella rete consortile da ogni socio, del consumo di acqua ad uso industriale effettuato da ciascun socio nonché, in generale, dell'utilizzo fatto dei servizi offerti dalla Società nel corso dell'esercizio.

Tali quote millesimali devono risultare da un rendiconto analitico di utilizzo dei servizi da parte di ciascun socio approvato dal consiglio di amministrazione unitamente al progetto di bilancio di esercizio della Società. La delibera dell'organo amministrativo che stabilisce l'ammontare degli eventuali contributi ne prevede altresì le modalità e i termini di pagamento.

10.3. In nessun caso il totale degli eventuali contributi richiesti complessivamente ai soci può eccedere, con riferimento a ciascun esercizio, un importo pari a quello del capitale sociale.

ARTICOLO 11 - Ammissione di nuovi soci

11.1. I soggetti in possesso dei requisiti indicati all'articolo 7, primo e secondo comma, che siano interessati a partecipare alla Società devono presentare domanda scritta alla Società.

11.2. Il consiglio di amministrazione esamina la domanda



17/10/2011
M. S. M.

presentata dal soggetto interessato, verificando la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dall'articolo 7, primo e secondo comma, e valutando inoltre la situazione complessiva della Società e l'effettiva compatibilità dell'ingresso del nuovo socio con le strutture tecniche degli impianti medesimi e con le esigenze di utenza dei soci esistenti.

Di quanto sopra il consiglio di amministrazione riferisce all'assemblea ordinaria la quale, valutando a suo insindacabile giudizio gli aspetti sopra indicati, all'unanimità dei soci delibera l'ammissione e stabilisce altresì la quota percentuale del capitale sociale che verrà offerta al nuovo socio.

In tal caso l'assemblea in sede straordinaria delibera, sempre all'unanimità dei soci, l'aumento del capitale sociale a pagamento da offrire in sottoscrizione al nuovo socio con esclusione o limitazione del diritto di opzione in capo ai soci esistenti, fermo restando in capo al nuovo socio l'obbligo del sovrapprezzo, e l'applicazione della relativa disciplina ai sensi dell'art. 2441, comma 6, cod. civ..

In alternativa all'aumento del capitale sociale, la partecipazione del nuovo socio al capitale della Società può essere ottenuta mediante cessione di azioni da parte degli altri soci nelle proporzioni stabilite all'unanimità dei soci in conformità a quanto previsto al successivo punto 14.10.

ARTICOLO 12 - Recesso del socio

12.1. I soci hanno diritto di recedere nei casi previsti dalla legge e in caso di sopravvenuta perdita dei requisiti di cui all'articolo 7 primo comma del presente Statuto.

12.2. Il recesso si esercita a norma degli articoli 2437-bis e ss., cod. civ..

12.3. A seguito dell'esercizio del diritto recesso, il socio receduto resta comunque tenuto a corrispondere alla Società gli eventuali contributi consortili già determinati a suo carico a norma dell'art. 10 del presente Statuto e non ancora versati, nonché la quota dei contributi consortili a suo carico relativa all'esercizio nel quale il recesso è divenuto efficace e calcolata con riferimento alla frazione di anno fino alla data di efficacia del recesso.

ARTICOLO 13 - Esclusione del socio

13.1. Il socio può essere escluso dalla Società al verificarsi di una delle seguenti circostanze:



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ratti Nicola".

- (i) perdita dei requisiti indicati dall'art. 7 primo comma del presente Statuto;
- (ii) grave inadempienza alle obbligazioni gravanti sul socio per effetto della legge, del presente Statuto ovvero dei Regolamenti.

13.2. L'esclusione del socio è deliberata dall'assemblea all'unanimità, su proposta motivata del consiglio di amministrazione. Il socio, al quale deve comunque essere garantita la facoltà di esporre in assemblea le proprie ragioni, non è legittimato ad esprimere il proprio voto nell'ambito della delibera assembleare riguardante la propria esclusione e la sua partecipazione azionaria non viene computata per la determinazione del *quorum* costitutivo e di quello deliberativo.

13.3. Per la determinazione del valore delle azioni del socio escluso e il relativo procedimento di liquidazione si applica in quanto compatibile la disciplina prevista dalla legge per il recesso ai sensi degli artt. 2437-bis e ss. cod. civ..

13.4. A seguito dell'esclusione, il socio escluso resta comunque tenuto a corrispondere alla Società i corrispettivi dei servizi e gli eventuali contributi consortili già determinati a suo carico a norma dell'art. 10 del presente Statuto e non ancora versati, nonché la quota dei contributi consortili a suo carico relativa all'esercizio nel quale l'esclusione è divenuta efficace e calcolata con riferimento alla frazione di anno fino alla data di efficacia del recesso. Resta salvo il diritto della Società al risarcimento degli eventuali danni causati dagli eventuali inadempimenti del socio escluso.

ARTICOLO 14 - Prelazione in caso di trasferimento delle azioni

14.1. Il trasferimento delle azioni, totale o parziale, anche a soci, è soggetto al diritto di prelazione in favore dei soci ai termini e alle condizioni di cui al presente articolo.

14.2. Il diritto di prelazione ha ad oggetto l'intera partecipazione oggetto del trasferimento. Nel caso in cui tale diritto sia esercitato da più di un socio, la prelazione spetta a ciascun socio che l'abbia esercitata in misura proporzionale alla partecipazione azionaria dallo stesso già posseduta.


14.3. Ciascun socio che intenda trasferire, in tutto o in

parte, le azioni dallo stesso possedute e/o i diritti di opzione allo stesso spettanti (di seguito il "Cedente") dovrà comunicare senza indugio tale intenzione a mezzo raccomandata a/r (di seguito la "Comunicazione") inviata al consiglio di amministrazione presso la sede legale nonché agli altri soci consorziati (di seguito "Non-Cedenti") al domicilio risultante dal libro soci. Detta Comunicazione dovrà indicare: i) il nome e gli estremi identificativi dell'acquirente; ii) il numero delle azioni e/o diritti oggetto del trasferimento; iii) il prezzo offerto; e iv) i termini e le condizioni dell'operazione.

14.4. Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte dei Non-Cedenti della Comunicazione, ciascuno dei Non-Cedenti potrà comunicare a pena di decadenza, e sempre a mezzo raccomandata a/r, la propria intenzione di esercitare il diritto di prelazione (di seguito "Comunicazione di Esercizio") al Cedente, a tutti gli altri Non-Cedenti e al Consiglio di Amministrazione presso la sede legale. Qualora i Non-Cedenti siano più di uno, il predetto termine decadenziale decorre, per ciascuno di essi, dalla rispettiva data di ricevimento della Comunicazione.

14.5. Il mancato invio della Comunicazione di Esercizio entro il termine di cui al precedente punto 14.4 sarà considerato rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione da parte del relativo Non-Cedente. A tal fine, farà fede la data di consegna al servizio postale della raccomandata a/r per la Comunicazione di Esercizio.

14.6. La prelazione deve essere esercitata al medesimo prezzo e alle stesse condizioni offerte al Cedente dal terzo potenziale acquirente. Qualora il proposto trasferimento non preveda corrispettivo o preveda un corrispettivo solo simbolico o comunque non preveda un corrispettivo esclusivamente in danaro, il prezzo di esercizio della prelazione dovrà essere stabilito, in mancanza di accordo tra il Cedente e i Non-Cedenti che abbiano tempestivamente esercitato la prelazione, da un esperto nominato dal presidente del Tribunale ove ha sede la Società su richiesta di una delle parti. Resta comunque inteso che i) l'esperto dovrà agire in qualità di esperto con equo apprezzamento ai sensi e per gli effetti degli artt. 1349 e 1473 cod. civ.; e ii) il costo dell'attività svolta dell'esperto sarà a carico della Parte Cedente.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "P. P. P." or similar, written in a cursive style.

14.7. Le disposizioni di cui al presente articolo 14 si applicano ad ogni tipo di trasferimento di azioni o dei relativi diritti di opzione, inclusa la costituzione e/o la cessione di diritti reali limitati, anche di garanzia, sulle stesse, e compresa la relativa escussione con qualsiasi mezzo attuata.

Sono compresi, a titolo meramente esemplificativo, i trasferimenti effettuati a seguito e/o per effetto di compravendita, donazione, successione a titolo universale o particolare, cessione a titolo gratuito, permuta, dazione in pagamento, conferimento, fusione, scissione, vendita a termine, a rate, con patto di riscatto, riporto, portage, prestito, locazione, comodato, affitto, pignoramento, espropriazione, sequestro, vendita forzata.

14.8. Qualunque trasferimento di partecipazioni in violazione del presente articolo 14 non avrà effetto nei confronti della Società, la quale dovrà quindi rifiutare l'iscrizione del beneficiario a libro soci e la legittimazione dello stesso all'esercizio dei diritti inerenti alle azioni e alla fruizione dei servizi consortili.

14.9. Le disposizioni di cui al presente articolo 14 non si applicano ai trasferimenti di qualsiasi natura effettuati da un socio a favore di uno o più soggetti controllati da tale socio, o a favore di soggetti suoi controllanti o soggetti sottoposti a comune controllo, al ricorrere di tutte insieme le seguenti condizioni, che dovranno essere accertate dal consiglio di amministrazione:

- (i) il socio che effettua il trasferimento informi preventivamente gli altri soci e il consiglio di amministrazione con documentazione che evidenzi i rapporti qui descritti e con le medesime modalità e tempi previsti al punto 14.3 che precede;
- (ii) il cessionario della partecipazione sia in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 7 primo comma dello Statuto e assuma nei confronti della Società e degli altri soci tutti gli impegni, eventualmente anche di natura parasociale, già assunti dal socio cedente;
- (iii) l'ingresso del cessionario nella Società sia compatibile con le strutture tecniche degli impianti medesimi e con le esigenze di utenza dei soci esistenti.

Ai fini del presente punto 14.9 per "controllo" deve intendersi la definizione di cui all'art. 2359, commi 1 e 2, cod. civ..

14.10 Resta inteso che le disposizioni di cui al presente articolo 14 non si applicano qualora tutti i soci consorziati esprimano il loro preventivo consenso al trasferimento, dandone preventiva comunicazione per iscritto al consiglio di amministrazione e a condizione che il cessionario sia comunque in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, primo e secondo comma dello Statuto.

14.11. In qualsiasi caso di trasferimento, anche qualora siano state espletate, con qualsiasi esito, le procedure di cui al presente articolo 14, e fatta eccezione per i trasferimenti di cui al punto 14.9, l'efficacia nei confronti della Società del trasferimento delle azioni e/o dei relativi diritti di opzione a soggetti diversi dai soci esistenti è subordinata alla preventiva deliberazione di ammissione da parte dell'assemblea a norma del precedente articolo 11. In caso di diniego, il consiglio di amministrazione dovrà rifiutare l'iscrizione del beneficiario a libro soci e la legittimazione dello stesso all'esercizio dei diritti inerenti alle azioni e alla fruizione dei servizi consortili.


ARTICOLO 15 - Convocazione e svolgimento dell'Assemblea

15.1. L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione anche fuori dal comune ove la Società ha la sede legale, purché in Italia, con avviso comunicato ai soci tramite raccomandata a.r. al domicilio risultante dal libro soci, ovvero con telefax o messaggio posta elettronica inviati al numero o indirizzo risultanti dal libro soci, con prova di ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora, il luogo della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

15.2. Per l'eventuale seconda convocazione si fa riferimento all'art. 2369, primo e secondo comma, cod. civ..

15.3. In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipano l'intero capitale sociale, la maggioranza degli amministratori e dei sindaci in carica e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

15.4. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120



(centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tuttavia, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società lo richiedano, l'assemblea potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

15.5. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, da chi sarà designato a maggioranza degli intervenuti in assemblea.

15.6. Il presidente è assistito da un notaio ovvero da un segretario designato dalla maggioranza degli intervenuti all'assemblea.

15.7. L'assemblea ordinaria e straordinaria può svolgersi anche in più luoghi, collegati con mezzi di comunicazione a distanza, alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- i) che siano presenti nello stesso luogo, nel quale si considererà tenuta la riunione, il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- ii) che sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- iii) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- iv) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti oggetto di deliberazione.

ARTICOLO 16 - Diritto di intervento e rappresentanza in assemblea

16.1. Sono legittimati a intervenire in assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci.

16.2. Ogni socio che abbia diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta. Le deleghe sono conservate dalla Società.

ARTICOLO 17 - Diritto di voto

Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.

ARTICOLO 18. - Quorum assembleari

18.1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita e delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza ed il voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale, ad eccezione (i) dei casi di cui ai successivi punti 19.3 e 25.2 relativi, rispettivamente, alla nomina degli amministratori e dei sindaci mediante voto di lista e (ii) in materia di ammissione di nuovi soci e determinazione dell'entità della relativa partecipazione, nonché di esclusione di soci esistenti, ove il presente Statuto richiede che le relative deliberazioni siano assunte all'unanimità dei soci della Società. E' fatto inoltre salvo quanto previsto dalla legge per l'assemblea ordinaria in seconda convocazione chiamata all'approvazione del bilancio.

18.2. L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita e delibera validamente, sia in prima sia in seconda convocazione, con la presenza e il voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale, salvo che in materia di modificazioni dello statuto e di aumento del capitale sociale finalizzato all'ingresso di nuovi soci a norma dell'art. 11 del presente Statuto, le cui deliberazioni devono essere assunte all'unanimità dei soci della Società.


ARTICOLO 19 - Consiglio di amministrazione e nomina degli amministratori

19.1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri pari a 7 (sette), ovvero, nel caso di cui al punto 19.3(d) che segue, pari a 4 (quattro).

19.2. I componenti dell'organo amministrativo possono essere scelti anche tra i non soci, durano in carica per un triennio con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

19.3. Salvo che consti il consenso unanime dei soci della Società sulla composizione del consiglio di amministrazione, gli amministratori sono nominati dall'assemblea con voto di lista, secondo le modalità di seguito indicate.

Ciascun socio ha diritto di presentare una propria lista (e non più di una), ad eccezione dei soci legati tra loro da un rapporto di controllo, diretto o indiretto, ovvero sottoposti a un comune controllo (adottando la nozione di controllo di



cui all'art. 2359, commi 1 e 2, cod. civ.) o legati tra loro da interposizione, mandato o rapporto fiduciario, i quali devono presentare una lista comune (e non più di una). È salva la facoltà di presentare una lista comune (e non più di una) da parte di più soci.

Le liste devono contenere un numero di nominativi pari a 4 (quattro) e devono essere depositate presso la sede sociale almeno 4 (quattro) giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione.

All'elezione degli amministratori si procede secondo le modalità di seguito indicate:

- (a) dalla lista che ha riportato il maggior numero di voti saranno tratti, secondo l'ordine dei nominativi indicato nella lista medesima, quattro consiglieri da eleggere;
- (b) i restanti tre consiglieri saranno invece i primi nominativi della seconda, della terza e della quarta lista per numero di voti;
- (c) in caso di presentazione di un numero di liste inferiore a quattro, gli amministratori che spetterebbero alle liste non presentate saranno tratti dalla seconda lista per numero di voti ottenuti;
- (d) in caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione sarà composto da 4 (quattro) membri e saranno nominati alla carica di consigliere tutti i nominativi indicati nell'unica lista presentata, sempre che questa ottenga il voto della maggioranza dei soci presenti.

ARTICOLO 20 - Competenze del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri di amministrazione e gestione ordinaria e straordinaria della Società e può compiere tutti gli atti che ritiene utili e opportuni ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale alla luce degli scopi consortili della Società.

ARTICOLO 21- Presidente e amministratore delegato

21.1. Ove a ciò non abbia provveduto l'assemblea all'atto della nomina degli amministratori, il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente.

21.2. Il consiglio di amministrazione può, nei limiti di legge, delegare proprie attribuzioni a uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri.

21.3. Il presidente del consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato sono scelti tra i componenti della lista per la nomina dell'organo amministrativo che abbia ottenuto la maggioranza dei voti.

ARTICOLO 22 - Rappresentanza della Società

22.1. La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio spetta, in via disgiunta, al presidente e agli amministratori delegati nonché a coloro cui venga conferita di volta in volta dal consiglio di amministrazione.

22.2. Gli amministratori, nell'ambito dei poteri loro conferiti dal consiglio di amministrazione, potranno nominare procuratori anche estranei alla Società per il compimento di singoli affari o di gruppi di affari, ivi comprese le operazioni bancarie di qualsiasi specie e natura nei limiti consentiti, determinandone di volta in volta poteri ed eventuali retribuzioni.

ARTICOLO 23 - Convocazione e svolgimento delle riunioni del consiglio di amministrazione


23.1. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono convocate dal presidente ovvero, in virtù di autonomo potere e iniziativa, dall'amministratore delegato, con lettera raccomandata a/r inviata agli amministratori e ai sindaci almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima. In entrambi i casi, l'avviso di convocazione può essere comunicato con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento nei termini sopra indicati, inclusi il telefax e la posta elettronica.

23.2. Il presidente dovrà provvedere a convocare il consiglio di amministrazione anche nel caso in cui ne sia fatta richiesta scritta da almeno 2 (due) consiglieri purché nella richiesta siano indicati gli argomenti da trattare.

23.3. Anche in mancanza delle formalità di legge il consiglio potrà validamente deliberare qualora siano presenti la maggioranza dei consiglieri e la maggioranza dei sindaci effettivi in carica.

23.4. Le riunioni avranno normalmente luogo nell'ambito dei comuni di Roma o di Colleferro, tuttavia l'avviso di convocazione potrà indicare anche un diverso luogo ove convocare il consiglio, purché in Italia.

23.5. Le riunioni del consiglio di amministrazione possono



svolgersi anche in più luoghi, collegati con mezzi di comunicazione a distanza, alle medesime condizioni previste per l'assemblea dal precedente punto 15.7 del presente Statuto.

23.6. Delle riunioni del consiglio e delle relative deliberazioni viene redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, che potrà essere nominato dal consiglio di amministrazione anche tra non amministratori.

ARTICOLO 24 - Quorum consiliari

Il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito e delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri. In caso di parità di voti, prevarrà il voto del presidente del consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 25 - Collegio sindacale

25.1. Il collegio sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti. Per la loro nomina e per la determinazione degli emolumenti loro spettanti, provvede l'assemblea dei soci.

25.2. Salvo che consti il consenso unanime dei soci della Società sulla composizione del collegio sindacale, ciascun socio ha diritto di presentare una propria lista (e non più di una), ad eccezione dei soci legati tra loro da un rapporto di controllo, diretto o indiretto, ovvero sottoposti a un comune controllo (adottando la nozione di controllo di cui all'art. 2359, commi 1 e 2, cod. civ.) o legati tra loro da interposizione, mandato o rapporto fiduciario, i quali devono presentare una lista comune (e non più di una). È salva la facoltà di presentare una lista comune (e non più di una) da parte di più soci.

Le liste devono contenere un numero di nominativi pari a 5 (cinque) e devono essere depositate presso la sede sociale almeno 4 (quattro) giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione.

All'elezione degli amministratori si procede secondo le modalità di seguito indicate:

- (a) dalla lista che ha riportato il maggior numero di voti saranno tratti, secondo l'ordine dei nominativi indicato nella lista medesima, il presidente del collegio sindacale, un sindaco effettivo e un sindaco supplente;
- (b) il restante sindaco effettivo e il restante sindaco

- supplente saranno invece i primi nominativi della seconda e della terza lista per numero di voti;
- (c) in caso di presentazione di un numero di liste inferiore a tre, il sindaco effettivo e il sindaco supplente che spetterebbero alle liste non presentate saranno tratti dalla lista che abbia ottenuto la maggioranza dei voti;
- (d) in caso di presentazione di un'unica lista, saranno nominati alla carica di sindaco tutti i nominativi indicati nell'unica lista presentata, sempre che questa ottenga il voto della maggioranza dei soci presenti.

25.3. Le riunioni del collegio sindacale hanno luogo normalmente nell'ambito dei comuni di Roma o di Colleferro, tuttavia potranno tenersi anche in luogo diverso, purché in Italia.

25.4. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche in più luoghi, collegati con mezzi di comunicazione a distanza, alle medesime condizioni previste per l'assemblea dal precedente punto 15.7 del presente Statuto.

ARTICOLO 26 - Revisione legale

26.1. La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro ai sensi della normativa vigente.


26.2. L'Assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale, conferisce l'incarico, per la durata prevista dalla legge, e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

ARTICOLO 27 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 28 - Utili

La Società, data la finalità consortile, non ha scopo di lucro e pertanto non distribuisce utili ai soci. Gli eventuali avanzi di gestione risultanti dal bilancio, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, dovranno essere destinati ad altra riserva per il rafforzamento patrimoniale della Società ed essere



reimpiegati per le finalità consortili, secondo quanto stabilito dall'Assemblea.

ARTICOLO 29 - Scioglimento e liquidazione

29.1. La Società, data la finalità consortile, si scioglie, oltre che per le cause previste dalla legge, anche per il venir meno della pluralità dei soci.

29.2. Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della Società, le norme per la liquidazione e la nomina del liquidatore o dei liquidatori saranno stabilite dall'assemblea straordinaria osservate le disposizioni di legge.

ARTICOLO 30 - Clausola compromissoria

30.1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci o tra i soci e la Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno devolute ad un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale di Roma su istanza della parte più diligente.


30.2. L'arbitrato avrà sede in Roma e l'arbitro unico deciderà secondo diritto e in via rituale.

ARTICOLO 31 - Foro competente

Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 30 del presente Statuto, per le controversie che non potessero essere devolute ad un arbitro sarà competente in via esclusiva il foro di Roma.

ARTICOLO 32 - Rinvio a disposizioni di legge

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alla disciplina di legge in materia di s.p.a..





Co
DC